



**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL  
REGOLAMENTO PER  
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL  
CANONE UNICO PATRIMONIALE**

**(CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1, COMMA 816 LEGGE 160/2019)**

**REVISORE UNICO  
COMUNE DI GABIANO  
Provincia di Alessandria**

**Verbale N. 2 del 23/04/2021**

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, Legge 160 del 2019). Istituzione, approvazione del regolamento e delle tariffe del canone con decorrenza dal 1 gennaio 2021”.

**PREMESSA**

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale corredata del relativo allegato, ricevuta a mezzo posta elettronica in data 21/04/2021, concernente l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Viste le disposizioni dell’art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

**Tenuto conto:**

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, **“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.**
- che l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che **“Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se**

*approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- che i Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l’organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l’effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l’occupazione del suolo e per l’applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

### **Considerato:**

- che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell’art. 1, della legge 160/2019;
- che con l’istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; l’imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all’art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell’indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell’articolo 1, Legge 160/2019
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l’A.d.E. con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali “Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l’installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l’occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l’esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici”, come nel caso del canone unico per il quale l’ente deve rilasciare preventiva concessione per l’occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

## **RISCONTRI**

- che ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario / Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale si compone di 69 articoli ed entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

## VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

### Esprime

**Parere Favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, Legge 160 del 2019). Istituzione, approvazione del regolamento e delle tariffe del canone con decorrenza dal 1 gennaio 2021".

L'organo di revisione

Franca dott.ssa Roso

